

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito ....** 1  
Regolamento (CE) n. 416/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 417/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari .....** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 418/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, e rettifica il regolamento (CE) n. 257/2003 della Commissione .....** 13  
Regolamento (CE) n. 419/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 18  
Regolamento (CE) n. 420/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 20  
Regolamento (CE) n. 421/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 ..... 22  
Regolamento (CE) n. 422/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 ..... 23  
Regolamento (CE) n. 423/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 ..... 24

Regolamento (CE) n. 424/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003 .....	25
Regolamento (CE) n. 425/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003 .....	26
Regolamento (CE) n. 426/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 995/2002 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione .....	27

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2003/155/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope** .....

28

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope .....

30

**Commissione**

2003/156/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 marzo 2003, che modifica la decisione 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 767]** .....

36

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

- ★ **Decisione 2003/157/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina** .....

37

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione della Repubblica di Polonia alla Missione di Polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH) .....

38

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 415/2003 DEL CONSIGLIO****del 27 febbraio 2003****relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme per il rilascio dei visti alla frontiera a marittimi in transito richiedono una chiarificazione ed un aggiornamento, in particolare per consentire il rilascio in frontiera di visti di transito collettivi a marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi, fintantoché il periodo di transito è limitato.
- (2) È pertanto necessario sostituire le norme contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen del 19 dicembre 1996 riguardante il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito [SCH/Com-ex(96) 27] <sup>(3)</sup> con le norme definite dal presente regolamento. Per chiarezza, dette norme dovrebbero essere integrate alle norme generali contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen, del 26 aprile 1994, riguardante il rilascio del visto uniforme in frontiera [SCH/Com-ex(94) 2] <sup>(4)</sup>, che corrisponde altresì all'allegato 14 del manuale comune <sup>(5)</sup>. Le summenzionate decisioni e l'allegato dovrebbero essere abrogati. Anche il manuale comune e l'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria <sup>(6)</sup> dovrebbero essere modificati per tener conto del presente regolamento.
- (3) Al momento di decidere il formato del foglio distinto, menzionato nell'allegato I, su cui il visto collettivo di transito dovrebbe essere apposto, gli Stati membri dovrebbero tener conto del modello uniforme come stabilito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio <sup>(7)</sup>.

- (4) Le misure necessarie per l'applicazione di questo strumento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(8)</sup>.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(9)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo <sup>(10)</sup>.
- (7) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa il Regno Unito ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(11)</sup>. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 12.6.2002, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Parere reso l'11 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 182.

<sup>(4)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 163.

<sup>(5)</sup> GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97.

<sup>(6)</sup> GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>(11)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (8) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa l'Irlanda ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetto alla sua applicazione.
- (9) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. In deroga alla norma generale secondo cui i visti sono rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 <sup>(2)</sup> in seguito denominata la «convenzione Schengen», un cittadino di un paese terzo che deve essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può usufruire in via eccezionale di un visto rilasciato alla frontiera se soddisfa le seguenti condizioni:

- soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione Schengen;
- non ha avuto modo di chiedere un visto in precedenza;
- fa valere, se richiesto, un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da un documento giustificativo; e
- il suo viaggio di ritorno nel paese d'origine o il transito verso uno Stato terzo sono garantiti.

2. Un visto rilasciato alla frontiera, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può, a seconda dei casi, essere o un visto di transito (tipo B) o un visto di viaggio (tipo C) ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione Schengen:

- valido per tutti gli Stati membri che applicano le disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione Schengen; oppure
- con validità territoriale limitata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione Schengen.

In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più d'un ingresso. In caso di visto di viaggio, la sua validità non è superiore a quindici giorni. In caso di visto di transito, la sua validità non è superiore a cinque giorni.

<sup>(1)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

3. Un cittadino di un paese terzo che richiede un visto di transito alla frontiera deve essere in possesso del visto richiesto per continuare il suo viaggio verso Stati di transito diversi dagli Stati membri che applicano le disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione Schengen e verso lo Stato di destinazione. Il visto di transito rilasciato permetterà il transito diretto attraverso il territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4. Ai cittadini di un paese terzo che rientrano nella categoria di persone per le quali è obbligatorio consultare una o più autorità centrali degli altri Stati membri non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera.

Tuttavia, in casi eccezionali, a dette persone può essere rilasciato un visto alla frontiera ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione Schengen.

#### Articolo 2

1. Ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:

- soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 3; e
- attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimpbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

Il visto di transito è rilasciato in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e, inoltre, contiene l'indicazione che il titolare è un marittimo.

2. Ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto collettivo di transito alla frontiera, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per ognuno dei marittimi facenti parte del gruppo.

3. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a uno o più marittimi in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle istruzioni di cui all'allegato I.

4. Nell'eseguire le suddette istruzioni, le autorità nazionali competenti degli Stati membri scambiano le necessarie informazioni concernenti il marittimo o i marittimi in questione mediante un formulario per i marittimi in transito quale è riportato nell'allegato II, debitamente completato.

5. Gli allegati I e II sono modificati conformemente alla procedura di regolamentazione menzionata all'articolo 3, paragrafo 2.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

#### Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 4

Il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento di Stati, unità territoriali e passaporti, documenti di viaggio e di identità rilasciati dalle loro autorità.

#### Articolo 5

1. Sono abrogati i seguenti testi:

a) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Comex(94) 2] del 26 aprile 1994; e

b) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Comex(96) 27] del 19 dicembre 1996.

2. Il punto 5 e il punto 5.1 della parte II, del manuale comune sono sostituiti dal testo seguente:

«Le norme in materia di rilascio di visti alla frontiera figurano nel regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito <sup>(\*)</sup> (cfr. allegato 14).

<sup>(\*)</sup> GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.»

3. La prima frase dell'allegato 14 è sostituita dal seguente testo:

«Le norme in materia di rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito, figurano nel regolamento (CE) n. 415/2003.»

Il resto dell'allegato 14 è abrogato.

4. La seguente frase va aggiunta alla fine del punto 2.1.4 della parte I, delle istruzioni consolari comuni:

«In deroga a quanto precede, i visti collettivi di transito possono essere rilasciati a marittimi ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.»

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

<sup>(1)</sup> GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7).

## ALLEGATO I

**ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI ALLA FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO**

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di prevedere una regolamentazione per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Nella misura in cui si proceda al rilascio di un visto in frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità di tale rilascio è a carico dello Stato membro che rilascia il visto.

Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

«porto Schengen»: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

«aeroporto Schengen»: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

«territorio Schengen»: il territorio degli Stati membri in cui l'acquis di Schengen è applicato pienamente.

**I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa in un porto Schengen**

- a) Ingresso nel territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto Schengen in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
  - le summenzionate autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,
  - per mezzo di un formulario debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale figura all'allegato II), le autorità competenti del porto Schengen informano le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso, via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto in frontiera,
  - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso o di uscita possono rilasciare in frontiera un visto di transito valido al massimo per cinque giorni. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita Schengen e consegnato al marittimo interessato.
- b) Ingresso nel territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- si applica la stessa procedura di cui sopra, prevista per l'ingresso attraverso un aeroporto Schengen, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità competenti del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio Schengen.

**II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto Schengen**

- a) Uscita dal territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio Schengen attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
  - le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,
  - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.
- b) Uscita dal territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'uscita attraverso un aeroporto Schengen.

**III. Trasbordo da una nave entrata in un porto Schengen ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:**

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio Schengen attraverso un porto situato in un altro Stato Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto Schengen dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio Schengen. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen,
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

**IV. Rilascio in frontiera di un visto collettivo a marittimi in transito:**

- ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto di transito collettivo che sarà apposto su un foglio distinto,
  - tale foglio distinto indicherà, ordinati numericamente, i dati personali (cognome e nome, data di nascita, nazionalità e numero del documento di viaggio) di tutti i marittimi interessati. I dati relativi al primo e all'ultimo marittimo sono riprodotti due volte onde evitare falsificazioni e aggiunte,
  - per il rilascio di questo tipo di visto si applicano le stesse modalità previste in queste istruzioni per il rilascio ai marittimi di visti individuali.
-

## ALLEGATO II

<b>FORMULARIO</b>			
<b>MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO</b>			
<b>PER USO AMMINISTRATIVO</b>			
EMESSO DAL:  (TIMBRO)  NOME/CODICE DEL FUNZIONARIO:	DESTINATO A:  AUTORITÀ		
DATI RELATIVI AL MARITTIMO INDIVIDUO <input type="checkbox"/> RESPONSABILE DEL GRUPPO <input type="checkbox"/> GRUPPO CHIUSO <input type="checkbox"/> (cfr. lista dell'equipaggio per identificazione in allegato)			
COGNOME:	1A	NOMI:	1B
NAZIONALITÀ:	1C	RANGO/GRADO:	1D
LUOGO DI NASCITA:	2A	DATA DI NASCITA:	2B
NUMERO DEL PASSAPORTO:	3A	NUMERO DEL LIBRETTO PER MARITTIMI:	4A
DATA DI RILASCIO:	3B	DATA DI RILASCIO:	4B
DURATA DI VALIDITÀ:	3C	DURATA DI VALIDITÀ:	4C
DATI «NAVE E AGENZIA MARITTIMA»			
DENOMINAZIONE AGENZIA MARITTIMA			5
DENOMINAZIONE NAVE:	6A	BANDIERA:	6B
DATA DI ARRIVO:	7A	PROVENIENZA NAVE:	7B
DATA DI PARTENZA:	8A	DESTINAZIONE NAVE:	8B
DATI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEL MARITTIMO			
DESTINAZIONE FINALE DEL MARITTIMO:			9
MOTIVO DELLA DOMANDA: ARRUOLAMENTO <input type="checkbox"/> TRASBORDO <input type="checkbox"/> SBARCO PER FINE INGAGGIO <input type="checkbox"/>			10
MEZZO DI TRASPORTO:	VEICOLO <input type="checkbox"/>	TRENO (*) <input type="checkbox"/>	AEREO <input type="checkbox"/> 11
DATA DI:	ARRIVO:	TRANSITO:	PARTENZA: 12
	VEICOLO (*) <input type="checkbox"/>	TRENO <input type="checkbox"/>	
	NUMERO DI TARGA:	ITINERARIO VIAGGIO:	
DATI VOLO AEREO:	DATA:	ORA:	NUMERO VOLO:
Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.			13

(\*) Da compilare solo se i dati sono disponibili.

**ESAME PUNTO PER PUNTO DEL FORMULARIO**

I primi quattro punti riguardano l'identità del marittimo.

- 1) A. Cognome <sup>(1)</sup>  
B. Nomi  
C. Nazionalità  
D. Rango/grado
- 2) A. Luogo di nascita  
B. Data di nascita
- 3) A. Numero del passaporto  
B. Data di rilascio  
C. Durata di validità
- 4) A. Numero del libretto per marittimi  
B. Data di rilascio  
C. Durata di validità

I punti 3 e 4 sono stati divisi per maggiore chiarezza in quanto, a seconda della nazionalità del marittimo e dello Stato membro cui accede, il passaporto o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

I successivi quattro punti riguardano l'agenzia marittima e la nave interessata.

- 5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave)
- 6) A. Denominazione della nave  
B. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
- 7) A. Data di arrivo della nave  
B. Provenienza (porto) della nave  
Il punto 7.A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.
- 8) A. Data di partenza della nave  
B. Destinazione della nave (prossimo porto)

I punti 7.A e 8.A danno un'indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi. Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

I seguenti quattro punti forniscono informazioni sulle modalità ed il motivo del viaggio del marittimo.

- 9) La «destinazione finale» è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà o del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio
- 10) Motivo della domanda
  - a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà.
  - b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio Schengen, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio Schengen è da considerare come sbarco per fine ingaggio.
  - c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.
- 11) Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio Schengen per viaggiare verso la sua destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

  - a) automobile (autobus)
  - b) treno
  - c) aereo

<sup>(1)</sup> Indicare il cognome che figura sul passaporto.

## 12) Data di arrivo (nel territorio Schengen)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio Schengen attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera Schengen (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

## Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio Schengen.

## Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per imbarcarsi su un'altra nave non situata nel territorio Schengen, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio Schengen).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

- a) automobile, autobus: targa
- b) treno: denominazione, numero
- c) dati relativi al volo aereo: data, ora e numero di volo

## 13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.

Se i marittimi viaggiano in gruppo, ognuno di essi è tenuto a compilare la lista allegata con i dati indicati ai punti da 1.A a 4.C.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 416/2003 DELLA COMMISSIONE****del 6 marzo 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	112,1
	204	70,8
	212	125,1
	624	138,6
	999	111,7
0707 00 05	052	135,8
	068	135,6
	204	74,2
	220	209,9
	628	151,4
0709 10 00	220	104,7
	999	104,7
0709 90 70	052	147,8
	204	108,7
	999	128,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	72,7
	204	44,8
	212	53,6
	220	38,5
	624	61,9
0805 50 10	999	54,3
	052	58,6
	600	60,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	59,7
	039	111,1
	388	89,6
	400	91,4
	404	101,0
	512	89,0
	528	93,1
	720	125,1
	728	107,5
	999	101,0
0808 20 50	388	75,5
	512	63,5
	528	65,3
	999	68,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 417/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 6 marzo 2003**

**che deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dei contingenti n. 09.4086 e 09.4554 previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio<sup>(3)</sup> e dal regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio<sup>(4)</sup>, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi rispettivamente con la Slovenia e con la Lituania, le autorità slovene e lituane hanno previsto controlli veterinari intesi a garantire che il latte in polvere destinato ad essere spedito nella Comunità rispetta le condizioni previste dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE<sup>(6)</sup>, e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE<sup>(7)</sup>.
- (2) In considerazione delle difficoltà che tali controlli veterinari hanno comportato per gli importatori in possesso di titoli rilasciati nel corso del primo semestre del 2002, per le importazioni originarie della Lituania il periodo di validità di detti certificati è stato prorogato rispettivamente fino al 30 settembre 2002 e al 31 gennaio 2003, con i regolamenti (CE) n. 1333/2002 della Commissione<sup>(8)</sup> e (CE) n. 1925/2002 della Commissione<sup>(9)</sup>, in deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/2002<sup>(11)</sup>.
- (3) Poiché tali difficoltà permangono e inoltre, in seguito ai controlli veterinari espletati dalle autorità lituane e slovene, l'esportazione di prodotti lattiero-caseari da

parte di alcuni operatori risulta per il momento impossibile, è opportuno, in via eccezionale, prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 2003 la validità dei titoli di importazione rilasciati nei mesi di gennaio e di luglio 2002 nel quadro del contingente 09.4554 per la Lituania e dei titoli d'importazione rilasciati nel luglio 2002 per la Slovenia nell'ambito del contingente 09.4086.

- (4) Prima di effettuare le importazioni originarie della Lettonia nel quadro del contingente n. 09.4549, di cui al regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia<sup>(12)</sup>, gli operatori in possesso di titoli d'importazione rilasciati per il secondo semestre 2002 hanno proceduto ad alcuni test rappresentativi sul latte in polvere. In tutte le scorte disponibili di latte in polvere di tale paese è stata rilevata la presenza di cloramfenicolo e pertanto le società di esportazione di cui trattasi non erano più in grado di consegnare, prima della fine del periodo di validità dei titoli, i quantitativi per i quali erano stati conclusi i contratti.
- (5) Occorre pertanto prorogare fino al 30 giugno 2003 il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati nel mese di luglio 2002 nel quadro del contingente n. 09.4549 per le importazioni originarie della Lettonia.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati nel corso del primo e del secondo semestre 2002 per l'importazione dei prodotti originari della Lituania di cui al contingente n. 09.4554, che figura nell'allegato I.B.9 di detto regolamento, scade il 30 giugno 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33.

<sup>(7)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU L 195 del 24.7.2002, pag. 15.

<sup>(9)</sup> GU L 293 del 29.10.2002, pag. 18.

<sup>(10)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

<sup>(11)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 78.

<sup>(12)</sup> GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati nel corso del secondo semestre 2002 per l'importazione dei prodotti originari della Lettonia di cui al contingente n. 09.4549, che figura nell'allegato I.B.8 di detto regolamento, scade il 30 giugno 2003.

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati nel corso del secondo semestre 2002 per l'im-

portazione dei prodotti originari della Slovenia di cui al contingente n. 09.4086, che figura nell'allegato I.B.10 di detto regolamento, scade il 30 giugno 2003.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 418/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, e rettifica il regolamento (CE) n. 257/2003 della Commissione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 257/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 254/2003 del Consiglio <sup>(3)</sup>, consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley, compresi i membri dell'OMC e i territori doganali separati che soddisfano i requisiti del sistema.
- (2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley e i partecipanti hanno fornito alla Commissione informazioni pertinenti sullo status di partecipanti di Algeria, Brasile, Cipro, Repubblica ceca, Repubblica del Congo, Ungheria, Repubblica democratica popolare di Corea, Malaysia, Norvegia, Venezuela e del territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, nonché informazioni complementari su altri partecipanti. Le informazioni complementari riguardano Cina, Hong Kong, Ghana, Guinea, Giappone, Laos, Maurizio, Sierra Leone, Thailandia, Togo, Ucraina, Emirati arabi uniti e Vietnam. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II.

(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 257/2003 doveva semplicemente limitare l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, ad un periodo rinnovabile di tre mesi. Detto articolo deve quindi essere rettificato.

(4) Le misure di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'articolo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 257/2003 è rettificato come segue:

«L'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si applica per tre mesi a decorrere da questa data.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 12 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 36 dell'11.2.2003, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 36 dell'11.2.2003, pag. 7.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

**Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20**

ALGERIA	— Per il facsimile del certificato PK canadese
ANGOLA	Stewardship Division International and Domestic Market Policy Division Mineral and Metal Policy Branch Minerals and Metals Sector Natural Resources Canada 580 Booth Street, 10 <sup>th</sup> Floor, Room: 10A6 Ottawa, Ontario Canada K1A 0E4
Ministry of Geology and Mines Rua Hochi Min Luanda Angola	
ARMENIA	— <i>Inchieste generali</i>
Department of Gemstones and Jewellery Ministry of Trade and Economic Development Yerevan Armenia	Kimberley Process Office Minerals and Metals Sector (MMS) Natural Resources Canada (NRCan) 10 <sup>th</sup> Floor, Area A-7 580 Booth Street Ottawa, Ontario Canada K1A 0E4
AUSTRALIA	
— Community Protection Section Australian Customs Section Customs House, 5 Constitution Avenue Canberra ACT 2601 Australia	CIPRO
— Minerals Development Section Department of Industry, Tourism and Resources GPO Box 9839 Canberra ACT 2601 Australia	COMUNITÀ EUROPEA
BIELORUSSIA	Commissione europea DG Relazioni esterne/A/2 170, Rue de la Loi B-1040 Bruxelles Belgio
Department of Finance Sovetskaja Str., 7 220010 Minsk Repubblica di Bielorussia	CONGO, Repubblica del
BOTSWANA	CONGO, Repubblica democratica del
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources PI Bag 0018 Gaborone Botswana	Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC) 17 <sup>th</sup> floor, BCDC Tower 30 <sup>th</sup> June Avenue Kinshasa Repubblica democratica del Congo
BRASILE	COREA, Repubblica democratica popolare di
Ministry of Mines and Energy Esplanada dos Ministerios — Bloco "U" — 3º andar 70065-900 Brasilia — DF Brasile	COREA, Repubblica di
BURKINA FASO	— UN Division Ministry of Foreign Affairs and Trade Government Complex Building 77 Sejong-ro, Jongro-gu Seul Corea
CANADA	— Trade Policy Division Ministry of Commerce, Industry and Enterprise 1 Joongang-dong, Kwacheon-City Kyunggi-do Corea
— <i>Internazionale</i> Department of Foreign Affairs and International Trade Peace Building and Human Security Division Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario Canada K1A 0G2	

## COSTA D'AVORIO

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

## EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre  
PO Box 63  
Dubai  
Emirati arabi uniti

Department of Trade and Industry  
Hong Kong Special Administrative Region  
Peoples Republic of China  
Room 703, Trade and Industry Tower  
700 Nathan Road  
Kowloon  
Hong Kong  
Cina

## FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia  
14, 1812 Goda St.  
121170 Mosca  
Russia

## INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council  
Diamond Plaza, 5<sup>th</sup> Floor 391-A, Fr D.B. Marg  
Mumbai 400 004  
India

## FILIPPINE

## GABON

Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon  
BP 576 or 874  
Libreville  
Gabon

## ISRAELE

Ministry of Industry and Trade  
PO Box 3007  
521 30 Ramat Gan  
Israele

## GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)  
Diamond House  
Kinbu Road  
PO Box M. 108  
Accra  
Ghana

## LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade  
Ministry of Commerce  
Vientiane  
Laos

## GIAPPONE

— United Nations Policy Division  
Foreign Policy Bureau  
Ministry of Foreign Affairs  
2-11-1, Shibakoen Minato-ku  
105-8519 Tokyo  
Giappone

## LESOTHO

Commission of Mines and Geology  
PO Box 750  
Maseru 100  
Lesotho

— Mineral and Natural Resources Division  
Agency for Natural Resources and Energy  
Ministry of Economy, Trade and Industry  
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
100-8901 Tokyo  
Giappone

## LIBANO

## MALAYSIA

Ministry of Trade and Industry  
Blok 10  
Komplek Kerajaan Jalan Duta  
50622 Kuala Lumpur  
Malaysia

## GUINEA

Ministry of Mines and Geology  
BP 2696  
Conakry  
Guinea

## MALTA

## GUYANA

Geology and Mines Commission  
PO Box 1028  
Upper Brickdam  
Stabroek  
Georgetown  
Guyana

## MAURIZIO

Ministry of Commerce and Co-operatives  
Import Division  
2<sup>nd</sup> Floor, Anglo-Mauritius House  
Intendance Street  
Port Louis  
Maurizio

## MESSICO

## NAMIBIA

Diamond Commission  
Ministry of Mines and Energy  
Private Bag 13297  
Windhoek  
Namibia

## NORVEGIA

Ministry of Foreign Affairs  
PO Box 8114 Dep.  
0032 Oslo  
Norvegia

## REPUBBLICA CECA

Ministry of Finance  
Letenska 15  
Praga 1  
Repubblica ceca

## REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuers (IDV)  
Immeuble SOCIM, 2ème étage  
BP 1613  
Bangui  
Repubblica centrafricana

## REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance  
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)  
9 Madiandonglu  
Haidian District  
Beijing  
Repubblica popolare cinese

## ROMANIA

## SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources  
Youyi Building  
Brookfields  
Freetown  
Sierra Leone

## SRI LANKA

Trade Information Service  
Sri Lanka Export Development Board  
42 Nawam Mawatha  
Colombo 2  
Sri Lanka

## STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State  
2201 C St., N.W.  
Washington D.C.  
Stati Uniti d'America

## SUDAFRICA

South African Diamond Board  
240 Commissioner Street  
Johannesburg  
Sudafrica

## SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs  
Export Control Policy and Sanctions  
Effingerstrasse 1  
CH-3003 Berna  
Svizzera

## SWAZILAND

Geological Surveys and Mines Department  
Box 9  
Mbabane  
Swaziland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Import and Export office  
Licensing and Administration  
Board of Foreign Trade  
Taiwan

## TANZANIA

Commission for Minerals  
Ministry of Energy and Minerals  
PO Box 2000  
Dar es Salaam  
Tanzania

## THAILANDIA

Ministry of Commerce  
Department of Foreign Trade  
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi  
Muang District  
Nonthaburi 11000  
Thailandia

## TOGO

Directorate General — Mines and Geology  
BP 356  
216, Avenue Sarakawa  
Lomé  
Togo

## UCRAINA

— Ministry of Finance  
State Gemological Center  
Degtyarivska St. 38-44  
Kiev 04119  
Ucraina

— International Department  
Diamond Factory "Kristall"  
600 Letiya Street 21  
21100 Vinnitsa  
Ucraina

## UNGHERIA

## VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines  
Apartado Postal No. 61 536 Chacao  
Caracas 1006  
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas  
Venezuela

## VIETNAM

Export-Import Management Department  
Ministry of Trade of Vietnam  
31 Trang Tien  
Hanoi 10.000  
Vietnam

## ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office  
Ministry of Mines and Mining Development  
Private Bag 7709, Causeway  
Harare  
Zimbabwe»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 419/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 marzo 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C09	EUR/t	13,75
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C09	EUR/t	12,50
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C09	EUR/t	11,50
1001 90 99 9000	C05	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C09	EUR/t	10,75
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C10	EUR/t	35,60
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C10	EUR/t	28,00
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1005 90 00 9000	C08	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C09	EUR/t	14,50				

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C05 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C08 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C09 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Romania.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C11 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

**REGOLAMENTO (CE) N. 420/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 marzo 2003**

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)								
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	0	-13,00	—	—
1002 00 00 9000	C03	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
	A05	0	0	0	0	-20,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	-12,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	- 0,93	- 1,86	- 1,86	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	-14,50	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	- 13,75	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	-12,50	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	-11,50	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	- 10,75	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	-35,60	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	-28,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	—	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	—	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia ad eccezione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 421/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 marzo 2003**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 <sup>(7)</sup>, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 febbraio al 6 marzo 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 422/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 6 marzo 2003**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al  
regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2329/2002 <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 febbraio al 6 marzo 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 239 del 6.9.2002, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 423/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 marzo 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002 <sup>(7)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 febbraio al 6 marzo 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 12,94 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 424/2003 DELLA COMMISSIONE****del 6 marzo 2003****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 256/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 febbraio al 6 marzo 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 37,88 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 120 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 36 del 12.2.2003, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 425/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 marzo 2003**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 60/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 febbraio al 6 marzo 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 34,69 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 21 738 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 426/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 marzo 2003**

**relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 995/2002 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2002-30 giugno 2003) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 995/2002 ha previsto l'apertura, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, di un contingente tariffario di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. A norma dell'articolo 6 di tale regolamento, i quantitativi non utilizzati vengono redistribuiti tenendo conto dei diritti di importazione effettivamente utilizzati alla fine di febbraio 2003, indicando la ripartizione per i prodotti A e i prodotti B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 995/2002 ammontano a 8 663,6 tonnellate.
2. La ripartizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 995/2002 è la seguente:

- 5 200 tonnellate per i prodotti A,
- 3 463,6 tonnellate per i prodotti B.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 37.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

**relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope**

(2003/155/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

considerando quanto segue:

1. Nel gruppo misto di verifica di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(1) Il 5 aprile 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Turchia un accordo sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, in seguito denominato «l'accordo».

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, in nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

(2) È opportuno che la Comunità rafforzi i controlli sulle spedizioni di precursori verso la Turchia, dal momento che tali sostanze rientrano nella Comunità sotto forma di eroina o di altre sostanze psicotrope o stupefacenti.

Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.

(3) È opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche in nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo. Tale autorizzazione deve essere tuttavia limitata alle modifiche degli allegati dell'accordo, nella misura in cui tale modifica riguarda sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e di sostanze chimiche.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, allo scambio degli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo <sup>(1)</sup>.

(4) L'accordo dovrebbe essere approvato,

<sup>(1)</sup> La data di pubblicazione dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

*Per il Consiglio*  
*La Presidente*  
M. FISCHER BOEL

---

## ACCORDO

### tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA, in appresso denominata «la Turchia»,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti contraenti»,

NEL QUADRO della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, in appresso denominata «la convenzione del 1988»;

RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope prevenendo lo sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati a tal fine;

PRENDENDO ATTO dell'articolo 12 della convenzione del 1988;

SOTTOSCRIVENDO la relazione finale del gruppo d'azione sui prodotti chimici (CATF), approvata dal G7 nel vertice economico di Londra del 15 luglio 1991, che raccomandava di rafforzare la cooperazione internazionale con la conclusione di accordi bilaterali, in particolare tra regioni e paesi interessati dall'esportazione, dall'importazione e dal transito di tali sostanze;

CONVINTI che il commercio internazionale può essere utilizzato per lo sviamento dei summenzionati prodotti e che è necessario concludere e applicare accordi per una cooperazione di vasta portata tra le regioni interessate, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e il controllo delle importazioni;

AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra la Turchia e la Comunità, in particolare alla luce della decisione del Consiglio di Helsinki di riconoscere la Turchia quale paese candidato all'adesione, per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni decisi a livello internazionale;

RICONOSCENDO che queste sostanze chimiche sono anche ampiamente e principalmente impiegate a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive;

HANNO DECISO di concludere un accordo sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA DI TURCHIA:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

#### *Articolo 1*

#### **Campo di applicazione dell'accordo**

1. Il presente accordo stabilisce misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le parti contraenti per impedire lo sviamento di sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, fatto salvo il riconoscimento dei legittimi interessi del commercio e dell'industria.

2. A tal fine, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, in base al presente accordo, in particolare:

- controllando il commercio tra loro delle sostanze di cui al paragrafo 3, allo scopo di impedirne lo sviamento verso fini illeciti,
- assicurando la loro assistenza amministrativa per permettere la corretta applicazione delle rispettive legislazioni pertinenti in materia di controllo del commercio di tali sostanze.

3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nel quadro delle competenze del gruppo misto di verifica di cui all'articolo 9, il presente accordo si applica alle sostanze chimiche che figurano nell'allegato della convenzione del 1988, quale modificata, in appresso denominate «sostanze controllate».

#### *Articolo 2*

#### **Sorveglianza del commercio**

1. Le parti contraenti si consultano e si informano di loro iniziativa ogniqualvolta abbiano ragionevoli motivi per ritenere che possano verificarsi sviamenti di sostanze controllate verso la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita riguarda quantitativi o circostanze inconsueti.

2. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato A del presente accordo, l'autorità competente della parte contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della parte contraente importatrice, all'atto del rilascio del permesso di esportazione ma prima della spedizione della partita, una copia del permesso di esportazione. Si trasmettono informazioni specifiche allorché l'operatore beneficia, nel paese esportatore, di un permesso generale individuale valido per varie operazioni di esportazione.

3. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato B del presente accordo, l'autorità competente della parte contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della parte contraente importatrice una copia del permesso di esportazione, e l'esportazione è autorizzata solo se la parte contraente importatrice ha dato il suo assenso.

4. Le parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente, prima possibile, tutte le precisazioni sul seguito dato alle informazioni fornite o alle misure richieste sulla base del presente articolo.

5. In caso di applicazione delle suddette misure di controllo, si terrà debitamente conto dei legittimi interessi del commercio. In particolare, nei casi di cui al paragrafo 3, la risposta della parte contraente importatrice deve essere fornita entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica della parte contraente esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto si considera equivalente ad un permesso di importazione. Il diniego di un permesso di importazione è notificato per iscritto entro tale termine alla parte contraente esportatrice e deve essere motivato.

### Articolo 3

#### Sospensione della spedizione di una partita

1. Fatta salva l'eventuale applicazione di misure tecniche di carattere repressivo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una parte contraente, esistono ragionevoli motivi per ritenere che delle sostanze controllate possano essere sviate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, allorché la parte contraente importatrice lo richieda.

2. Le parti contraenti cooperano per scambiarsi tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento.

### Articolo 4

#### Assistenza amministrativa reciproca

1. Le parti contraenti si scambiano, di loro iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione atta ad impedire lo sviamento di sostanze controllate per la produzione illecita di stupefacenti

o di sostanze psicotrope, e indagano sui casi sospetti di sviamento. Se necessario, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti.

2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta quanto prima possibile.

3. Le richieste di assistenza amministrativa sono eseguite in conformità alle disposizioni legislative e ai regolamenti della parte contraente interpellata.

4. I funzionari debitamente abilitati di una parte contraente possono, con l'accordo dell'altra parte contraente e alle condizioni stabilite da quest'ultima, essere presenti in occasione delle indagini effettuate sul territorio dell'altra parte contraente.

5. Le parti contraenti si assistono reciprocamente per agevolare la presentazione di elementi di prova.

6. L'assistenza amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime in merito alla comunicazione delle suddette informazioni.

7. Possono essere chieste informazioni su sostanze chimiche che sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ma che non rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo.

### Articolo 5

#### Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le regole applicabili in ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle disposizioni legislative e dai regolamenti applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali, per i quali s'intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile, possono essere trasmessi solo se la parte contraente cui vengano destinati s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si scambiano informazioni sulle rispettive norme applicabili, comprese, se del caso, le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento del mancato rispetto della legislazione sulle sostanze controllate di cui all'articolo 3, di informazioni ottenute in virtù del presente accordo è considerata conforme ai fini del presente accordo. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi delle disposizioni del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

#### Articolo 6

##### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata ad alcuni requisiti o condizioni qualora una parte contraente ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

- a) possa pregiudicare la sovranità della Turchia o di uno Stato membro della Comunità al quale è stata chiesta assistenza ai sensi del presente accordo;
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi fondamentali, in particolare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2; oppure
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può stabilire.

3. Qualora l'autorità richiedente domandi un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

#### Articolo 7

##### Cooperazione tecnica e scientifica

Le parti contraenti collaborano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica per rafforzare le strutture amministrative

e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria. Tale cooperazione tecnica può riguardare in particolare la formazione e programmi di scambio destinati ai funzionari interessati.

#### Articolo 8

##### Misure di applicazione

1. Ciascuna parte contraente designa un'autorità o più autorità competenti per coordinare l'applicazione del presente accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.

2. Le parti contraenti si consultano e successivamente si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità dettagliate di applicazione adottate ai sensi delle disposizioni del presente accordo.

#### Articolo 9

##### Gruppo misto di verifica

1. È istituito un gruppo misto di verifica per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche, in appresso denominato «gruppo misto di verifica», in cui è rappresentata ciascuna parte contraente.

2. Il gruppo misto di verifica opera di comune accordo e adotta il proprio regolamento interno.

3. Il gruppo misto di verifica si riunisce normalmente una volta all'anno, a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo.

Riunioni straordinarie del gruppo misto di verifica possono essere convocate con l'accordo delle parti contraenti.

#### Articolo 10

##### Ruolo del gruppo misto di verifica

1. Il gruppo misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine:

- esamina e mette a punto le modalità necessarie per garantire il corretto funzionamento del presente accordo,
- è regolarmente informato dalle parti contraenti della loro esperienza nell'applicazione del presente accordo,
- nei casi di cui al paragrafo 2 adotta decisioni,
- nei casi di cui al paragrafo 3 formula raccomandazioni,
- esamina e mette a punto le misure di cooperazione tecnica di cui all'articolo 7,
- esamina e mette a punto eventuali altre forme di cooperazione in materia di precursori e sostanze chimiche.

2. Il gruppo misto di verifica decide di comune accordo emendamenti degli allegati A e B.

Tali decisioni sono attuate dalle parti contraenti in base alle rispettive legislazioni.

Se, nel gruppo misto di verifica, il rappresentante di una parte contraente ha accettato una decisione per la quale è richiesto che siano portate a termine le procedure interne a tal fine prescritte, la decisione entra in vigore, se non fissa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della conclusione della procedura.

3. Il gruppo misto di verifica raccomanda alle parti contraenti:

- a) gli emendamenti del presente accordo;
- b) qualsiasi altra misura necessaria per l'applicazione del presente accordo.

#### Articolo 11

##### **Obblighi imposti da altri accordi**

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti contraenti ai sensi di qualsiasi altro accordo o convenzione internazionale,
- sono considerate come complementari a quelle degli accordi già conclusi o che possono essere conclusi tra singoli Stati membri e la Turchia in materia di sostanze controllate,
- lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie che regolamentano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e i pertinenti servizi degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nei settori disciplinati dal presente accordo, che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali in materia di sostanze controllate già conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri e la Turchia, allorché queste ultime sono incompatibili con quelle del presente accordo.

3. In caso di divergenze concernenti l'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano reciprocamente al fine di risolvere la questione nell'ambito del gruppo misto di verifica.

4. Le parti contraenti si notificano inoltre reciprocamente qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate.

#### Articolo 12

##### **Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono scambiate i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, secondo le norme applicabili di ciascuna parte contraente.

#### Articolo 13

##### **Durata e denuncia**

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e, salvo disposizione contraria, è rinnovato tacitamente per periodi della stessa durata. Esso cessa di avere effetto all'atto dell'adesione della Turchia all'Unione europea.

2. Il presente accordo può essere modificato con il comune consenso delle parti contraenti.

3. Qualsiasi parte contraente può recedere dal presente accordo purché ne dia preavviso scritto dodici mesi prima all'altra parte contraente.

#### Articolo 14

##### **Testi autentici**

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che rilascia ad ogni parte contraente una copia autentica dello stesso.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de dos mil tres.  
Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende februar to tusind og tre.  
Geschehen zu Brüssel am sechszwanzigsten Februar zweitausendunddrei.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες τρία.  
Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year two thousand and three.  
Fait à Bruxelles, le vingt-six février deux mille trois.  
Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio duemilatre.  
Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari tweeduizenddrie.  
Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e três.  
Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakolme.  
Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari tjugohundratre.  
26 Şubat 2003 tarihinde Brüksel'de akdedilmiştir.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Türkiye Cumhuriyeti adına



## ALLEGATO A

**Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2**

Acetone  
Acido antranilico  
Etere etilico  
Acido cloridrico  
Metiletilchetone  
Acido fenilacetico  
Piperidina  
Acido solforico  
Toluene

## ALLEGATO B

**Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3**

Acido N-acetilantranilico  
Anidride acetica  
Efedrina  
Ergometrina  
Ergotamina  
Isosafrolo  
Acido lisergico  
3,4 Metilendioossi-fenil-2-propanone  
Norefedrina  
1-fenil-2-propanone  
Piperonale  
Permanganato di potassio  
Pseudoefedrina  
Safrolo

*Nota:* L'elenco delle sostanze deve sempre comprendere, ove opportuno, un riferimento ai rispettivi sali.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2003

**che modifica la decisione 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi**

[notificata con il numero C(2003) 767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.
- (2) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, le autorità olandesi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE <sup>(3)</sup> che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.
- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione provvisoria 2003/153/CE <sup>(4)</sup> che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi e concede deroghe specifiche per i movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.
- (4) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, è opportuno prorogare le misure protettive stabilite dalla decisione 2003/153/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. All'articolo 2 della decisione 2003/153/CE, i termini «fino alla mezzanotte del 6 marzo 2003» sono sostituiti dai termini «fino alle ore 12 del 13 marzo 2003».
2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:  
«Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/157/PESC DEL CONSIGLIO  
del 19 dicembre 2002**

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 3, di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi all'EUPM sono oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002 che autorizzava la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato con la Repubblica di Polonia un accordo sulla sua partecipazione all'EUPM.
- (4) Tale accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

*Per il Consiglio*

*La Presidente*

L. ESPERSEN

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

ALLEGATO

TRADUZIONE

### ACCORDO

#### tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione della Repubblica di Polonia alla Missione di Polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) <sup>(1)</sup> in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'UE e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'UE, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina <sup>(2)</sup>, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Contesto

La Repubblica di Polonia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di Polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

#### Articolo 2

##### Personale distaccato presso l'EUPM

1. La Repubblica di Polonia contribuisce all'EUPM distaccando dodici funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.
2. La Repubblica di Polonia garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.
3. La Repubblica di Polonia informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Polonia. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.
5. La Repubblica di Polonia sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

#### Articolo 3

##### **Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Polonia si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. La Repubblica di Polonia è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Polonia è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

#### Articolo 4

##### **Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Polonia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato della Repubblica di Polonia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Polonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Polonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Polonia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

#### Articolo 5

##### **Informazioni classificate**

La Repubblica di Polonia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.

(<sup>1</sup>) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Polonia contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Polonia contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Polonia sui contributi della Repubblica di Polonia ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
  - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
  - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
  - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. La Repubblica di Polonia comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.
4. I contributi della Repubblica di Polonia ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

*Articolo 7***Inadempienza**

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Polonia all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2003, in lingua inglese in quattro copie.

*Per l'Unione europea*

*Per la Repubblica di Polonia*

---